



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 04 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 06/09/2024

Numero Registro Dipartimento 1011

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12485 DEL 06/09/2024

Oggetto: PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22-01-2004, N. 42 – D' A. R. – COMUNE DI PAOLA (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

La legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;

La D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

Il decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica;

Il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Il decreto dirigenziale n. 6328 del 14/06/2022, che ha definito – da ultimo – l’organizzazione degli uffici del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;

La D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura

organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e Approvazione Regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A”;

La delibera n. 717 del 15/12/2023 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;

La deliberazione di Giunta regionale n. 6 del 29.02.2024, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026;

il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;

Il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 9513 del 05/07/2023, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente del Settore n.4 “Educazione e Formazione Ambientale- Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale”;

Il successivo decreto n. 859/2023 avente ad oggetto “DGR 297/2023. Rettifica decorrenza provvedimenti n. 9512 del 05/07/2023, n. 9513 del 05/07/2023, n. 9514 del 05/07/2023, n. 9515 del 05/07/2023, n. 9525 del 05/07/2023, n. 9526 del 05/07/2023 e n. 9527 del 05/07/2023”;

la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 4, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 4.3 di Cosenza del Settore 4 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza, confermata con ulteriore disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°313239 del 10 luglio 2023;

Premesso che:

l’ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell’istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 - per il tramite dello scrivente responsabile del procedimento, come da atti presenti al Settore -, ha esaminato la documentazione presentata ed ha

valutato dopo apposita istruttoria la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di legittimità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

il Comune di Paola (CS), con nota n°18588 del 21-11-2023, ha inoltrato la pratica prodotta a norma dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dal Sig.omissis, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, per la realizzazione *“di un muro in cemento armato, muratura in blocco di cls, soletta di collegamento e muro di recinzione in difformità alle concessioni edilizie prot. n° 6128/88 del 11/02/1991 e prot. n° 10461/91 del 23/05/92 e prot 9710 del 17/05/2007, apportate al fabbricato esistente sito nel Comune di Paola al viale omissis nel Comune di Paola”*.

–identificativi catastali foglio di mappa n. omissis particella n. omissis – ambito tutelato di cui alla legge del 29/06/1939 n°1497 di cui al D.M. 26/03/1970 ;

A seguito dell' istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale SIAR n°170859 del 06-03-2024, alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, per il richiesto parere obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;

Con protocollo generale - SIAR n°266712 del 15-04-2024, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°3497-p del 15-04-2024;

Considerato che:

il gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, ha ritenuto nella seduta del 04-07-2024, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad **€ 2.073,95**;

Con nota protocollo generale SIAR n°452896 del 09-07-2024, prendendo atto di quanto sopra, è stato richiesto al Sig. omissis , ai sensi dell'articolo unico, comma 37, lettera b), legge 308/2004, il pagamento dell'indennità paesaggistica per l'importo di **€ 2.073,95** comprensivo di spese di notifica, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica della predetta nota;

Preso atto del parere favorevole obbligatorio e vincolante, emesso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n° 3497-p del 15-04-2024 per le opere definite come *“un muro in cemento armato, muratura in blocco di cls, soletta di collegamento e muro di recinzione in difformità alle concessioni edilizie prot. n° 6128/88 del 11/02/1991 e prot. n° 10461/91 del 23/05/92 e prot 9710 del 17/05/2007, apportate al fabbricato esistente sito nel Comune di Paola al Viale omissis nel Comune di Paola* .

–identificativi catastali foglio di mappa n. omissis particella n. omissis – ambito tutelato di cui alla legge del 29/06/1939 n°1497 di cui al D.M. 26/03/1970 ;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 11/07/2024, sul portale My Pay Calabria, dell'importo di **€ 2.073,95** ;

Dato atto che con decreto dirigenziale n°11561 del 07/08/2024, è stata accertata la somma versata di **€ 2.073,95** sul capitolo d'entrata E 3402000301 del bilancio regionale 2024;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, a norma dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42//2004, dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

Che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;

Che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;

Che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;

Che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

Che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate;

Che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

Che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del DPR 679/2016;

Che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Visti gli art. 167 e 181 del D.LGS. 22-01-2004, N. 42;

Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dal signor omissis, consistenti nella realizzazione di opere definite come: *“un muro in cemento armato, muratura in blocco di cls, soletta di collegamento e muro di recinzione in difformità alle concessioni edilizie prot. n° 6128/88 del 11/02/1991 e prot. n° 10461/91 del 23/05/92 e prot 9710 del 17/05/2007, apportate al fabbricato esistente sito nel Comune di Paola al Viale omissis nel Comune di Paola .*

–identificativi catastali foglio di mappa n. omissis particella n. omissis – ambito tutelato di cui

alla legge del 29/06/1939 n°1497 di cui al D.M. 26/03/1970 ;

1. Di prendere atto che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
2. Di notificare il presente provvedimento:
 - alla ditta **interessata**;
 - al Comune di Paola (CS);
 - Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, al Dipartimento “Territorio e Tutela dell'Ambiente” - Settore n°7 “Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile” - UDP_7.4, della Regione Calabria;

1. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11. ad eccezione dei dati personali;
2. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione dei dati personali;

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell'ufficio di cs

Alfredo Pio Innocente

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCIANO FINATI

(con firma digitale)